

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Paolo Pamini e cofirmatari per la modifica dell'art. 162 della Legge tributaria "Moltiplicatore comunale differenziabile tra persone fisiche e giuridiche"

del 7 maggio 2018

Per dare ai Comuni una maggiore autonomia nella propria politica finanziaria e di promozione del territorio, si propone di differenziare il moltiplicatore comunale tra persone fisiche e persone giuridiche. In altre parole, ogni Comune potrebbe decidere la propria politica fiscale nei confronti delle imprese (persone giuridiche) in modo indipendente dalla propria politica fiscale nei confronti delle persone fisiche.

Questa proposta mira ai seguenti obiettivi.

1. Permettere a Comuni a vocazione residenziale rendersi più attrattivi nei confronti delle imprese senza immediatamente rinunciare al gettito delle persone fisiche. Si pensi per esempio ai Comuni delle valli periferiche.
2. Permette ai Comuni con forte gettito delle persone giuridiche di riversare i vantaggi finanziari ai cittadini residenti. Si pensi per esempio a Comuni di aree industrializzate i cui cittadini subiscono gli effetti negativi dell'inquinamento ambientale, fonico, del traffico, ecc.
3. Aumentare in generale la concorrenza fiscale tra i Comuni ticinesi, pertanto migliorando nel complesso l'efficienza delle amministrazioni comunali e rendendo più attrattivo il Ticino come luogo dove insediarsi, sia per nuove imprese sia per nuovi residenti.
4. Permettere in generale di operare una politica di promozione del territorio residenziale o industriale in modo differenziato.

Nell'ordinamento svizzero e cantonale, i Comuni coprono notoriamente la maggior parte del proprio fabbisogno finanziario attraverso le imposte comunali sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche e sull'utile e sul capitale di quelle giuridiche. L'articolo 276 della Legge tributaria¹ recita:

Art. 276

¹ L'imposta comunale è prelevata in base alle classificazioni per l'imposta cantonale del medesimo anno.

² Essa è calcolata applicando il moltiplicatore comunale all'imposta cantonale base. Resta riservato l'articolo 114 capoverso 2.

³ La definizione di moltiplicatore comunale e le modalità di calcolo del medesimo sono stabilite dall'articolo 162 della legge organica comunale.

Per evitare eccessive modifiche di legge, si propone qui di definire il moltiplicatore come composto di due coefficienti d'imposta, uno sul gettito delle persone fisiche e uno sul gettito

1 RL 10.2.1.1, consultabile all'URL <https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/vid/280> (consultato il 29 aprile 2018).

delle persone giuridiche. Tale precisazione della definizione può essere ottenuta emendando il capoverso 1 dell'articolo 162 della Legge organica comunale², sostituendo l'attuale tenore:

¹Il moltiplicatore d'imposta è la percentuale di prelievo per l'imposta comunale, applicata al gettito di imposta cantonale base del comune; la percentuale va arrotondata all'unità intera.

con il seguente testo di legge:

¹Il moltiplicatore d'imposta è la percentuale di prelievo per l'imposta comunale, applicata al gettito di imposta cantonale base del comune; **esso si differenzia in un coefficiente relativo al gettito delle persone fisiche e in un coefficiente relativo al gettito delle persone giuridiche; le percentuali vanno arrotondate all'unità intera.**

Secondo lo studio "Il prelievo fiscale nei Cantoni e nella Confederazione ai fini delle imposte dirette" pubblicato nel 2013 dal Centro di competenze tributarie della SUPSI e curato da Samuele Vorpe, in quell'anno ben 9 Cantoni prevedevano moltiplicatori comunali differenziati tra persone fisiche e giuridiche: BE, BL, GE, GL, LU, SZ, TG, ZG, ZH.

Si osservi infine che l'ipotesi della presente proposta era già stata avanzata dal Consiglio di Stato alla fine del 2016 in occasione di una riunione con la piattaforma di dialogo Cantone-Comuni. L'intento era di precisarne l'applicazione dopo il voto federale del 12 febbraio 2017 sulla Riforma dell'imposizione delle imprese III, cosa non più avvenuta alla luce della bocciatura popolare della proposta di riforma federale.

Paolo Pamini
Filippini - Galeazzi - Morisoli - Pinoja

² RL 2.1.1.2, accessibile all'URL <https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/vid/26> (consultato il 29 aprile 2018).

Disegno di

LEGGE
tributaria del 21 giugno 1994; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare elaborata 7 maggio 2018 di Paolo Pamini e cofirmatari;

d e c r e t a :

I.

La legge organica comunale del 10 marzo 1987 è così modificata:

Art. 162

¹Il moltiplicatore d'imposta è la percentuale di prelievo per l'imposta comunale, applicata al gettito di imposta cantonale base del comune; **esso si differenzia in un coefficiente relativo al gettito delle persone fisiche e in un coefficiente relativo al gettito delle persone giuridiche; le percentuali vanno arrotondate all'unità intera.**

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2019.